

CONTRATTO in forma pubblico-amministrativa, a seguito di Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per la fornitura e posa in opera di n. 5 sistemi di contrasto al sorvolo ed all'introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) presso gli Istituti Penitenziari di Prato, Livorno, San Gimignano, Terni e Spoleto. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023. CIG: A033AE0CAC

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, in Firenze, presso la sede del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana e Umbria, Via Bolognese, 84, viene sottoscritto il presente atto dal _____, in qualità di Ufficiale Rogante delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse del suddetto Provveditorato.

Le parti del contratto sono:

- Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana e Umbria (C.F. 80025830485), con sede in Firenze, Via Bolognese, 84 rappresentato da _____, il quale interviene nel presente atto quale _____ del suddetto Provveditorato;
- _____ con sede _____, C.F./P. I.V.A. _____, rappresentata dal Sig. _____ C.F. _____, nato a Cassano _____ il _____ e residente in Via _____, identificato a mezzo carta d'Identità n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____.

Nel prosieguo del presente contratto, Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana e Umbria verrà definito anche "Amministrazione" e la " _____", verrà denominata anche "impresa".

Il presente contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

PREMESSO CHE

a. con determina a contrarre n. ____ del _____, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana e Umbria ha disposto la fornitura e posa in opera di n. 5 sistemi di contrasto al sorvolo ed all'introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) presso gli Istituti Penitenziari di Prato, Livorno, San Gimignano, Terni e Spoleto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 20/2023;

b. a seguito della citata procedura di gara, l'impresa è risultata aggiudicataria, come da determina di aggiudicazione n. _____ del _____ e da determina di aggiudicazione con efficacia n. _____ del _____

Tutto ciò premesso, dovendosi addivenire alla stipula di formale contratto, il Dott./la Dott.ssa _____, nell'accennata qualità, conferisce al Sig. _____, che accetta in nome e per conto dell'impresa da lui rappresentata, l'appalto della fornitura, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dal Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- b. dal Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- c. dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
- d. dal Codice Civile e delle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- e. dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, l’impresa rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, le comunicazioni di cui ai successivi punti del presente contratto dovranno essere inviate obbligatoriamente verso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.pr.firenze@giustiziacert.it.

L'impresa dichiara di accettare, dopo averne preso conoscenza, le disposizioni normative sopra richiamate che formano parte integrante del presente contratto, senza che siano ad esso allegate, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento sub b.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L’impresa si impegna alla fornitura e alla posa in opera di n. 5 sistemi di contrasto al sorvolo ed all’introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) presso gli Istituti Penitenziari di Prato, Livorno, San Gimignano, Terni e Spoleto, con le modalità specificate nel proseguo del presente contratto nonché nel rispetto di quanto descritto nei seguenti allegati, che formano parte integrante del presente atto:

- Capitolato tecnico
- Offerta economica;
- Disciplinare di gara;

ART. 3 - PREZZO DELLA FORNITURA

A seguito del ribasso offerto dall’impresa, come da Offerta Economica, presentata in sede di gara, il prezzo a corpo di aggiudicazione, per l’intera fornitura e posa in opera di n. 5 sistemi di contrasto al sorvolo ed all’introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) presso gli Istituti Penitenziari di Prato, Livorno, San Gimignano, Terni e Spoleto, secondo quelle che sono le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico è risultato pari ad € _____, oltre I.V.A. al 22% ed € _____ per oneri per la sicurezza, oltre IVA per un totale complessivo di € _____

ART. 4 - COSTI PER LA SICUREZZA

Nell'appalto di fornitura in argomento sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale della ditta appaltatrice della fornitura ed il personale di questa, Amministrazione. I costi della sicurezza sono pari a € _____.

ART. 5 - SPESE ED ONERI FISCALI

Sono a carico dell'impresa tutte le spese di stampa, copia, bollo, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla stipulazione ed esecuzione del contratto.

La contraente è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, secondo le tariffe prefissate con D.M. 9.5.1980 dal Ministero del Tesoro, pubblicato sulla G.U. del 19.8.1980, n. 226. Il versamento delle somme di cui sopra dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestazione del versamento dovrà essere prodotta all'Amministrazione entro i successivi 5 (cinque) giorni naturali, decorrenti dalla data del versamento.

ART. 6 - ULTERIORI COSTI A CARICO DELL'IMPRESA

Come previsto dalla documentazione di gara, per la fornitura oggetto del presente contratto, sono a carico dell'impresa le spese di pubblicità.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto "Crescita Bis"), convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti (MIR) del 2 dicembre 2016 e della Delibera ANAC n. 136 del 15 febbraio 2017, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi e degli avvisi di gara su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare.

L'Impresa provvederà a rimborsare le spese sostenute su specifica richiesta e con le modalità indicate dall'Amministrazione. L'avvenuto rimborso delle suddette spese da parte dell'Impresa è condizione sospensiva ai fini della legittima liquidazione del corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione.

ART. 7 - CAUZIONE

A garanzia degli adempimenti contrattuali, l'impresa ha prestato cauzione di € _____, giusta polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____ in data _____. Detta polizza sarà custodita in originale dall'Ufficio Amministrazione.

(Eventuale) L'importo della cauzione è ridotto del 50% in quanto la società, in sede di gara, ha presentato la certificazione di qualità ISO 9000.

L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte. La garanzia definitiva verrà svincolata nelle modalità e nei tempi dettati dall'art. 117 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 8 ASSICURAZIONE SPECIFICA DELL'APPALTO

1. L'impresa è direttamente responsabile dei danni arrecati sia a persone che a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, causate in esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualsiasi natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

2. L'impresa si impegna e si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, da qualsivoglia causa determinati.

3. L'impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti e/o collaboratori.

4. L'impresa, in ogni caso, si impegna alla pronta riparazione e/o sostituzione di qualsiasi danno a beni mobili e immobili derivanti all'amministrazione e causati dal proprio personale nell'espletamento dell'appalto. A tale scopo il fornitore si obbliga, a sua cura e spese, a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento, presso primaria compagnia assicurativa, idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore € 3.000.000,00 (tre milioni), unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Opera con massimale non inferiore € 1.000.000,00 (un milione), unico per sinistro.

L'impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

5. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

ART. 9 – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (EVENTUALE)

La società ha presentato la certificazione di qualità conforme alle norme europee _____, rilasciata da _____ in data _____, con scadenza il _____. Il requisito riguardante il possesso della suddetta certificazione deve essere mantenuto dall'impresa per l'intera durata contrattuale.

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. < ... ovvero, in alternativa, se il concorrente ha dichiarato di ricorrere al subappalto, inserire i successivi commi>.

L'Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, alle imprese indicate in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore Economico, il quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del presente contratto anche per la parte subappaltata.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, non è previsto il pagamento diretto dell'Amministrazione al subappaltatore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

ART. 11 - PRESCRIZIONI TECNICHE

La fornitura e posa in opera di n. 5 sistemi di contrasto al sorvolo ed all'introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) presso gli Istituti Penitenziari di Prato, Livorno, San Gimignano, Terni e Spoleto, dovrà essere in tutto rispondente ai requisiti tecnici contenuti nel Capitolato tecnico, con l'avvertenza che, qualora la contraente si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti, alla verifica di conformità, materiali non conformi ai requisiti previsti dal contratto, l'Amministrazione si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni intesi a salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione.

ART. 12 – INIZIO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

La data di inizio dell'esecuzione contrattuale sarà notificata via pec all'aggiudicatario. La prestazione contrattuale, oggetto di questa procedura, dovrà terminare e consentire la verifica di conformità entro ____ giorni consecutivi a decorrere dalla data della comunicazione relativa all'avvio dell'esecuzione contrattuale.

ART. 13 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile e del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, si conviene che i termini fissati per l'approntamento alla verifica di conformità e la consegna di quanto costituisce oggetto contrattuale, potranno essere prorogati a richiesta dell'impresa ed a giudizio dell'Amministrazione qualora eventi, avvenuti per causa di "forza maggiore", verificatisi presso l'impresa stessa e/o presso società subfornitrici (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili), impediscano alla contraente di rispettare i termini suddetti. La causa di "forza maggiore" è riconosciuta ogni qualvolta la responsabilità dell'evento impeditivo, che provoca il ritardo dei termini contrattuali, non è in alcun modo addebitabile all'impresa, cioè il suo verificarsi è sottratto al libero potere di intervento della società, ma è determinato da forza estranea ed esterna ad essa. La società, per ottenere la proroga, dovrà notificare all'Amministrazione l'evento ritenuto causa di forza maggiore entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi ed inoltrare domanda di proroga, con le medesime modalità, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza del termine contrattuale di approntamento alla verifica di conformità. Qualora l'impresa non sia in grado di provare documentalmente che i fatti posti a fondamento della richiesta di proroga siano dipendenti da cause di forza maggiore o non abbia notificato in tempo utile, a norma del presente articolo, i fatti suddetti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle relative penalità previste nel successivo art. 15.

ART. 14 - MODALITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le modalità di verifica di conformità sono quelle previste dal D. Lgs. n. 36/2023, dal D.M. n. 49/2018 e dal D.M. n. 181/2014. In caso di giudizio di rifiuto alla verifica di conformità e solo per motivi che non inficino resistenza, funzionalità ed estetica dei materiali, procederà secondo quanto disposto dal D.M. 24.10.2014 n. 181, rimettendo ogni definitiva decisione all'Amministrazione. Per motivi di rifiuto diversi da quelli precedentemente evidenziati, si procederà, ove la ditta fornitrice accetti tale giudizio, secondo gli artt. 44 e 45 del D.M. 24.10.2014 n. 181, ferma restando, in ogni caso, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

ART. 15 - GARANZIA

I materiali oggetto della presente fornitura sono coperti da garanzia per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della verifica di conformità. L'impresa, pertanto, si obbliga alla riparazione e/o ad eliminare i vizi emersi dopo la consegna delle attrezzature e dei materiali in fornitura, su richiesta e senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo comunque la possibilità di chiedere un risarcimento del danno se tali difetti sono causati da colpa dell'appaltatore. Nei casi in cui le difformità e i vizi siano tali da rendere il bene del tutto inadatto alla sua destinazione, il committente può chiedere direttamente la sostituzione (sempre a spese dell'appaltatore) e il risarcimento del danno.

ART. 16 - PENALITÀ

La stazione Appaltante svolge il controllo sulla corretta esecuzione del servizio.

La Stazione Appaltante applicherà all'aggiudicatario le penalità in relazione alle inadempienze accertate

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura e della posa in opera in conformità di quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 è stabilita nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo.

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture e per la posa in opera, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.
5. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e articolo 10 dell'allegato II.14).
6. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.
7. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La società si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempimento contributivo e retributivo.

ART. 18 - RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'impresa tramite pec. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione. In caso di recesso, la contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente fornito a regola, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto della fornitura eseguita. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'impresa tramite pec. Si applicano al presente contratto quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. È fatto divieto all'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice degli Appalti. È, altresì, fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In ogni caso, un'eventuale cessione del credito sarà presa in considerazione solo successivamente all'emissione della fattura e all'avvenuta regolare consegna dei materiali e, pertanto, quando il credito sarà certo, liquido ed esigibile.

ART. 20 - PROCEDURE CONCURSUALI

Nel caso in cui l'impresa dovesse incorrere in una procedura concorsuale si applicheranno le disposizioni dell'art. 124 del Codice.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'impresa, con apposita dichiarazione ha comunicato il conto corrente dedicato al ricevimento del pagamento delle somme dovute, da accreditarsi all'IBAN: _____ – BIC: _____ presso la _____ banca _____ nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul predetto conto. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'impresa è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni; in difetto di tale comunicazione (o da eventuali errori nella stessa) non potrà - tra l'altro - sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Amministrazione rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/1972, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione dovranno riportare la dicitura "fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter

DPR 633/1972". L'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Appaltatore, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui all'articolo 16.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà alle verifiche di legge. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire, d'ufficio, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 30 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 27/12/2017, n. 205, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 IVA esclusa procederà, tramite la procedura telematica, presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 55 del 3.4.2013, per l'impresa sussiste l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico; pertanto, non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e Umbria C.F. 80025830485 – Via Bolognese, 84 - Firenze, codice univoco d'ufficio: "FH5BR5" e dovrà, inoltre, contenere il riferimento al presente contratto, al CIG: A033AE0CAC e al codice IBAN riportato al precedente articolo. Il pagamento sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. In ogni caso, il pagamento è subordinato all'esito positivo delle seguenti verifiche:

- attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale;
- regolarità fiscale e retributiva previste dalla legge;
- mancanza di inadempienze di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 26.9.1973, n. 602.

Le somme relative alle eventuali penali saranno detratte dall'importo da corrispondere in pagamento.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Altresì, nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 23 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA LEGGE N. 488/1999

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l'importo dell'atto negoziale, ovvero di risolverlo qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico, compreso il mancato stanziamento sul capitolo di spesa che non permette di onorare gli impegni contrattuali assunti. Non sarà riconosciuto ai concorrenti nessun indennizzo, rimborso, danno, onere di qualsiasi genere, al verificarsi di tale evenienza.

Pertanto, l'Amministrazione avrà diritto di "recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non

acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al comma sopra richiamato”.

ART. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, restando salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Si applicano al presente contratto le cause di risoluzione e le procedure richiamate nell'art. 122 del Codice.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che avrà effetto – sin dal primo giorno della stipula – in caso di esito negativo degli accertamenti in corso da parte dell'Amministrazione sul possesso da parte dell'Impresa e delle sue ausiliarie dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 94-95-96-97 del D. Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione, inoltre, ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto dai citati art. 94-95-96-97.

ART. 26 - EFFICACIA CONTRATTUALE

Per effetto del combinato disposto dell'art. 19 della Legge C.G.S. e dell'art. 117 del relativo Regolamento, nonché dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente contratto, mentre vincola l'impresa fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà esecutivo - e quindi non impegnerà l'Amministrazione - prima della sua approvazione e registrazione dai competenti organi di controllo amministrativi.

ART. 27 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio presso _____, e-mail _____, all'indirizzo di posta elettronica certificata _____ ove si conviene che possano essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. Saranno imputabili alla stessa eventuali conseguenze derivanti dall'intempestivo recapito della corrispondenza a causa dalla mancata comunicazione di variazione del suddetto domicilio.

ART. 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'appaltatore manleva e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Ente.

L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l'impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, riconoscerà alla contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al proprio difensore scelto. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando il corrispettivo

versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato

ART. 29 - RISERVATEZZA

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, per tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'impresa è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti nonché dei consulenti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcirle tutti i danni che dovessero derivare.

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto la contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.gdf.gov.it. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. La contraente si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 della predetta normativa, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste. L'impresa, inoltre, si obbliga:

- ad assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- ad attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- a verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/2003 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- ad implementare le misure di cui al Provvedimento generale de Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ART. 31 - TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di controversie tra le parti, si potrà far ricorso alle figure previste nella Libro V – Parte I “Del contenzioso” del D. Lgs. n. 36/2023. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Firenze.

Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D. Lgs. 104/2010, si informa che questa Amministrazione fruisce del patrocinio gratuito dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 32 - CONCLUSIONI

Il presente contratto, che consta di n. _____ fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante con firma digitale certificata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana e Umbria

Dott. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità fino al _____

Firma digitale: _____

Per l'impresa

Sig. _____

C.F. _____

Certificatore: _____

Validità fino al _____

Firma digitale: _____

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, la ditta dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto.

Per l'impresa

Sig. _____

C.F. _____

Certificatore: _____

Validità fino al _____

Firma digitale: _____

Ufficiale Rogante

Dott: _____

CF: _____

Certificatore: _____

Validità fino al _____

Firma digitale n. _____